

Sentenza: n. 232 del 22 luglio 2011;

Materia: bilancio e contabilità pubblica;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: Costituzione artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 primo e secondo comma;

Ricorrente: Regione Puglia;

Oggetto: D.l. 31 maggio 2010, n.78 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 43;

Esito: illegittimità costituzionale in parte qua - assorbimento della ulteriore censura.

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza in esame, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale. La disposizione censurata prevedeva l'istituzione "nel Meridione d'Italia" di zone a burocrazia zero", stabilendo che in tali zone, una volta istituite, le "nuove iniziative produttive" godessero di alcuni vantaggi.

Secondo la Regione Puglia, la genericità della previsione impugnata, che concentrava i poteri amministrativi in capo a un commissario di Governo per le autorizzazioni nei confronti delle nuove "iniziative economiche" che nascevano nel Mezzogiorno d'Italia, non ponendo limiti precisi né geografici e né di competenza, invadeva il campo di "burocrazie" diverse da quella statale. Per la Regione ricorrente lo Stato può sostituirsi ad altri livelli di governo solo secondo la "sussidiarietà", cioè solo quando, in situazioni ben delimitate, è evidente che il livello territoriale sia inadeguato a svolgere le funzioni cui è chiamato.

L'Avvocatura dello Stato assumeva invece che la norma censurata serviva a tutelare "il diritto di libertà ed iniziativa economica", sancito dall'articolo 41 della Costituzione, e rientrava nell'ambito delle disposizioni di "coordinamento della finanza pubblica".

La formulazione generica della norma impugnata ha impedito alla Corte di accogliere la tesi del Governo. Per la Consulta affinché nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione una legge statale possa attribuire legittimamente funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio è necessario che la legge regoli le suddette funzioni e risulti limitata a quanto strettamente indispensabile e tal fine e che sia adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di

governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.